

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'ASSISE DI PERUGIA (24 settembre 1999)

Quelli finora esposti sono gli elementi di fatto e le conclusioni a cui è giunta la corte nell'esaminare le risultanze processuali che ha ritenuto rilevanti per la decisione. Alla luce delle considerazioni fatte, poiché è venuto meno per mancanza di prove il collegamento, all'epoca dei fatti, tra Giuseppe Calò e Danilo Abbruciati, e di conseguenza è venuta meno la prova del ruolo di collegamento a lui attribuito, secondo la tesi accusatoria, tra Cosa Nostra e la banda della Magliana o quantomeno il gruppo dei "Testaccini", e non vi è altro elemento probatorio che lo indichi come partecipe in qualunque modo all'omicidio, Giuseppe Calò va assolto dal delitto a lui ascritto per non avere commesso il fatto.

Sempre per mancanza di idonea prova, non essendo emerso alcun coinvolgimento di Cosa Nostra nell'organizzazione dell'omicidio, né alcun elemento probatorio, al di là della sussistenza di un valido movente, che colleghi Giulio Andreotti alla banda della Magliana e all'omicidio di Carmine Pecorelli, Giulio Andreotti va assolto per non aver commesso il fatto.

Pur sussistendo un valido motivo e la prova di rapporti tra Claudio Vitalone e la banda della Magliana in persona di Enrico de Pedis, i predetti elementi probatori non sono univoci e non permettono di ritenere riscontrata la chiamata in correità fatta nei suoi confronti.

Claudio Vitalone va, pertanto, assolto dal delitto a lui ascritto per non avere commesso il fatto.

Pur sussistendo elementi probatori che riconducono l'omicidio di Carmine Pecorelli nell'ambito della banda della Magliana, quantomeno del gruppo del Testaccio, e che sono indicativi di rapporti all'epoca dei fatti tra Massimo Carminati e tale gruppo criminale, essi non sono indicativi della sussistenza di un suo collegamento, a quel tempo, con Danilo Abbruciati e la mancanza di idonei e concreti elementi probatori che comprovino l'esistenza di intermediari tra i due, impedisce di ritenere riscontrata la chiamata in correità nei suoi confronti.

Massimo Carminati va, di conseguenza, assolto dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Le confidenze fatte da Gaetano Badalamenti e Stefano Bontade a Tommaso Buscetta di un loro ruolo di mandanti nell'omicidio di Carmine Pecorelli sono da considerarsi inattendibile in assenza di elementi che comprovino un collegamento con la banda della Magliana, coinvolta nell'omicidio.

Gaetano Badalamenti va, di conseguenza, assolto dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

La mancanza di elementi probatori che indichino una presenza di Michelangelo La Barbera a Roma all'epoca dei fatti, la mancanza di elementi che lo colleghino alla banda della Magliana all'epoca dell'omicidio, l'assenza di altri elementi probatori a suo carico, comporta che la chiamata in correità fatta nei suoi confronti è priva di riscontri.

Michelangelo La Barbera va, di conseguenza, assolto dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

Restano alla corte alcune perplessità derivanti dalla strana coincidenza che i due tronconi probatori presentano:

l'identità del movente, indicato sia per la parte facente capo a Cosa Nostra che in quella facente capo alla banda della Magliana al pericolo che la pubblicazione di notizie poteva comportare per lo stesso gruppo di persone.

L'identità del gruppo di potere che avrebbe commissionato l'omicidio di Carmine Pecorelli.

La fitta rete di rapporti, politici, sociali ed economici, palesi od occulti (loggia P2, massoneria segreta) che legano i vari personaggi coinvolti nella vicenda.

Perplessità che non consentono di colmare, neppure con criteri logici, le lacune probatorie sopra indicate.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 cpp

ASSOLVE:

BADALAMENTI GAETANO, CALO' GIUSEPPE, ANDREOTTI GIULIO, VITALONE CLAUDIO, LA BARBERA MICHELANGELO e CARMINATI MASSIMO dal reato loro ascritto in rubrica per non aver commesso il fatto.

ORDINA

La trasmissione degli atti relativi alla deposizione di Moretti Fabiola in dibattimento e quelli resi nella fase delle indagini preliminari in ordine al reato di cui all'art. 372 cp.

ASSEGNA

Giorni 90 per la redazione della sentenza.

Perugia 24.9.1999

Il Giudice Est.

Il Presidente